



DELIBERAZIONE N° VIII / 09763 Seduta del 30 GIU, 2009

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

ROMANO LA RUSSA

DAVIDE BONI

STEFANO MAULLU

GIULIO BOSCAGLI

FRANCO NICOLI CRISTIANI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO PONZONI

MASSIMO BUSCEMI

PIER GIANNI PROSPERINI

RAFFAELE CATTANEO

MARIO SCOTTI

ROMANO COLOZZI

DOMENICO ZAMBETTI

LUCA DANIEL FERRAZZI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Marco Piloni

Su proposta

*del Presidente Roberto Formigoni di concerto con gli Assessori
Luca Daniel Ferrazzi Romano La Russa*

Domenico Zambetti

Oggetto

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DGR N. 8960 DELL' 11 FEBBRAIO 2009 "ADESIONE AL PROGETTO "CONFIDUCIA" - SCHEMA DI ACCORDO CON UNIONCAMERE LOMBARDIA, CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE E FEDERFIDI LOMBARDA S.R.L. CONSORTILE - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI FERRAZZI, LA RUSSA E ZAMBETTI)

I Dirigenti *Armando De Crinito*

Enrico Gennari

Silvana Ravasio

Raffaele Bisignani

I Direttori Generali

Paolo Lassini

Roberto Cova

Francesca Borgato

Il Segretario Generale *Nicolamaria Sanese*

Il Direttore Centrale

Marco Carabelli

*L'atto si compone di 18 pagine
di cui 15 pagine di allegati,
parte integrante.*



VISTA la dgr n. 8960 dell'11 febbraio 2009 "Adesione al progetto "Confiducia" per favorire l'accesso al credito delle PMI lombarde – Schema di accordo con Unioncamere Lombardia, Camere di Commercio lombarde e Federfidi Lombarda s.r.l. consortile con cui si approva l'adesione di Regione Lombardia al Progetto Confiducia e lo schema di accordo che è stato poi sottoscritto il 23 febbraio 2009;

TENUTO CONTO che il suddetto progetto prevede l'attivazione di un fondo straordinario di co-garanzia tramite "Federfidi Lombarda s.r.l. consortile", alimentato anche da risorse regionali per un importo pari a 20 ML€;

DATO ATTO che il Progetto prevede che Federfidi Lombarda s.r.l. consortile agisca, nella concessione delle co-garanzie, in virtù di specifico mandato con rappresentanza di Regione Lombardia;

VISTA nota di Unioncamere Lombardia dell'11 giugno scorso in cui, al fine di rendere più efficace la gestione e più adeguate le procedure di Confiducia, il Sistema camerale lombardo propone di "conferire le risorse messe a disposizione di Regione Lombardia a Federfidi Lombarda sotto forma di prestito subordinato o altra modalità ritenuta idonea, purché tali risorse vengano utilizzate per i nuovi finanziamenti concessi su Confiducia e venga rispettata la quota concordata di copertura regionale delle eventuali insolvenze";

CONSIDERATO che questo conferimento consentirebbe di rendere ancora più efficace ed efficiente lo strumento Confiducia nel rispondere alle esigenze delle imprese;

VALUTATO inoltre che, così facendo, si rafforza ulteriormente il sistema delle garanzie nel suo complesso con notevoli vantaggi per le imprese che necessitano di garanzie per l'accesso al credito;

TENUTO CONTO che questa nuova modalità di assegnazione delle risorse regionali a Federfidi comporta una modifica del "Progetto Confiducia" e dell'accordo sottoscritto il 3 febbraio 2009 tra Regione Lombardia, Federfidi Lombarda s.r.l. consortile, Unioncamere Lombardia e le 12 Camere di Commercio Lombarde, così come riportato negli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;





RITENUTO di dover stipulare con Federfidi Lombarda s.r.l. consortile un Accordo di finanziamento subordinato in cui vengono regolamentati gli aspetti relativi alla gestione operativa del finanziamento concesso da Regione Lombardia;

DATO ATTO che le agevolazioni saranno concesse secondo la regola de minimis, in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (GUCE n L379 del 28.12.2006).

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al progetto Confiducia di cui all'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche allo schema di accordo tra Regione Lombardia, Federfidi Lombarda s.r.l. consortile, Unioncamere Lombardia e le 12 Camere di Commercio lombarde di cui all'allegato 2 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema dell'Accordo di finanziamento subordinato tra Regione Lombardia e Federfidi Lombarda s.r.l. consortile di cui all'allegato 3 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore Centrale della DC Programmazione Integrata alla sottoscrizione delle modifiche all'Accordo di cui all'allegato 2, di cui il progetto Confiducia, così come modificato nell'allegato 1, è parte integrante, e dell'Accordo di finanziamento subordinato di cui allegato 3;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


IL SEGRETARIO

Marco Pilloni



PROGETTO CONFIDucia - Scheda Tecnica


Finalità	INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DEI CONFIDI LOMBARDI ADERENTI a FEDERFIDI LOMBARDA				
Risorse addizionali alle risorse patrimoniali dei garanti	€ 20.000.000 da Regione Lombardia come prestito subordinato a Federfidi Lombarda e € 31.000.000 dal Sistema Camerale Lombardo come garanzia di firma a Federfidi Lombarda				
Plafond finanziamenti attivabili	<table> <tr> <td>FINANZIAMENTI NOMINALI</td> <td>1.600.000.000</td> </tr> <tr> <td>GARANZIE 70%</td> <td>1.120.000.000</td> </tr> </table>	FINANZIAMENTI NOMINALI	1.600.000.000	GARANZIE 70%	1.120.000.000
FINANZIAMENTI NOMINALI	1.600.000.000				
GARANZIE 70%	1.120.000.000				
Tipologia dell'intervento	<p>INTERVENTO DI GARANZIA a copertura del 70% dei finanziamenti concessi dalle banche convenzionate emessa congiuntamente come segue:</p> <p>MODELLO CO-GARANZIA: 25% rilasciata dai Confidi di 1° grado soci di Federfidi Lombarda per un ammontare massimi di 400M€</p> <p>45% rilasciata da Federfidi Lombarda per un ammontare massimo di 720M€ a valere sulle proprie risorse patrimoniali integrate con il prestito subordinato di RL e sulla "garanzia di firma" rilasciata da Federfidi Lombarda con mandato di rappresentanza da parte di UCL</p> <p>MODELLO CONTROGARANZIA: 70% garanzia diretta rilasciata dai Confidi di 1° grado soci di Federfidi Lombarda</p> <p>Controgaranzia rilasciata da Federfidi Lombarda in abbattimento del 64,29% del rischio assunto dai Confidi di I grado e coperta quanto al 39% con le risorse patrimoniali integrate con il prestito subordinato di RL e quanto al 61% con le risorse derivanti dal sistema delle camere di commercio</p>				
Co garanzia Federfidi Lombarda	<p>Federfidi Lombarda emette co garanzia nella misura del 45% del finanziamento.</p> <p>La percentuale di cogaranzia del 45% è assunta per il 39% da Federfidi Lombarda a carico delle proprie risorse patrimoniali e per il 61% a carico dal Sistema camerale Lombardo coordinato da Unioncamere.</p> <p>Su ciascuna insolvenza garantita da Federfidi Lombarda Unioncamere Lombardia interverrà per il 61% del credito escusso nel limite complessivi di 31M€.</p>				
Durata dell'intervento	Fino al 31 dicembre 2010 salvo anticipato esaurimento				



	plafond
Tipologia finanziamenti	<p>Misura 1. Finanziamento chirografario durata fino a 60 mesi con piano di ammortamento, compreso preammortamento di massimo 12 mesi.</p> <p>Misura 2. Castelletti di sconto, anticipi fatture, anticipi export, anticipi import, anticipi contratti, anche in forma promiscua, salvo buon fine, (con l'esclusione di fidi di cassa), con una durata di 12 mesi rinnovabili fino a 24 mesi</p>
Beneficiari	<p>Piccole e Medie Imprese di tutti i settori, classificati come segue:</p> <p><u>GRUPPO A</u>: nuove imprese in attività da meno di 12 mesi antecedenti la data di richiesta del finanziamento presentata attraverso il Confidi. Non sono finanziati gli Start-up.</p> <p><u>GRUPPO B</u>: imprese in contabilità semplificata (stato all'ultimo esercizio chiuso)</p> <p><u>GRUPPO C</u>: imprese in contabilità ordinaria (stato all'ultimo esercizio chiuso)</p>
Importi	<p>Imprese GRUPPO A: Misura 1: massimo 50.000 Misura 2: massimo 30.000</p> <p>Imprese GRUPPO B: Misura 1: massimo 150.000 (elevato a 250.000 per le imprese e società agricole) Misura 2: massimo 75.000</p> <p>Imprese GRUPPO C: Misura 1: massimo 500.000 Misura 2: massimo 300.000</p> <p>Importo massimo per impresa: massimo previsto per la Misura 1 di ciascun GRUPPO</p>
Tassi di interesse e oneri accessori	<p>Parametro da concordare con la Banca + spread massimo concordato con ciascuna Banca parametrato alla classe di rischio dell'impresa beneficiaria.</p> <p>La griglia di classificazione e di costo (concordata tra banca, confidi e Federfidi Lombarda) sarà oggetto di pubblicizzazione anche sui siti internet.</p>
Costo garanzia applicato dal confidi	<p>Il costo della garanzia deve essere parametrato al rischio netto assunto dai confidi tenuto conto dei costi complessivi di gestione dell'operazione</p> <p>Al fine di garantire la massima trasparenza delle commissioni di garanzia e degli altri oneri applicati (istruttoria, depositi cauzionali, costi associativi ecc) le stesse saranno oggetto di pubblicizzazione anche sui siti internet</p>



Iter operativo	<p>La Banca, il confidi e Federfidi Lombarda si impegnano, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'azienda (completa di tutta la documentazione richiesta), a deliberare l'accoglimento o meno della pratica ovvero entro 40 giorni se gli importi richiesti sono fuori dalla competenza della filiale.</p> <p>In caso di non accoglimento della pratica la Banca informa il Confidi e Federfidi Lombarda entro 5 giorni lavorativi dalla delibera di diniego</p> <p>In caso di accoglimento la Banca provvede ad informare il Confidi, Federfidi Lombarda e l'impresa. Al ricevimento delle lettere di garanzia la banca provvederà ad attivare il credito nel più breve tempo possibile.</p> <p>Al momento dell'erogazione la Banca, su istruzioni del Confidi e di Federfidi Lombarda, provvederà ad effettuare le trattenute nei termini indicati sulla lettera di garanzia.</p> <p>Entro 30 gg. dal perfezionamento di ciascuna operazione, la Banca è tenuta a dare al Confidi e a Federfidi Lombarda il piano di ammortamento dell'operazione, e, anche mediante elenchi riepilogativi, i dati di ogni singola operazione, specificando: entità dell'affidamento, durata, tasso dell'operazione, data di perfezionamento, garanzie aggiuntive, importo e scadenza delle rate di ammortamento.</p> <p>Trascorsi 60 gg dal perfezionamento dell'operazione senza che la Banca ne abbia dato comunicazione al Confidi e a Federfidi Lombarda, le co garanzie già rilasciate dal Confidi e da Federfidi Lombarda si ritengono annullate.</p>
Criteri e parametri per la validità della garanzia	<p>Il Confidi e Federfidi Lombarda non risponderanno delle insolvenze che dovessero verificarsi in conseguenza di quanto previsto dall'art. 137 comma 2 del Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e creditizia - Dlgs 1 settembre 1993 n° 385.</p> <p>La garanzia non sarà operativa e rimarrà priva di ogni effetto ove la revoca degli affidamenti o l'esigibilità dei crediti o l'ammissione ad una procedura concorsuale liquidatoria o la liquidazione volontaria e/o la cessazione di attività dell'impresa affidata intervenissero nei primi 4 mesi dall'erogazione del fido.</p>
Escussione della garanzia	<p>Con il passaggio a sofferenza dell'affidamento concesso all'impresa garantita, la Banca può escutere la garanzia del Confidi e di Federfidi Lombarda, mediante comunicazione allo stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente il dettaglio degli importi complessivamente dovuti per capitale, interessi e spese.</p> <p>Ai fini dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della banca.</p> <p>Decorsi 60 giorni dall'avvenuta ricezione della lettera di escussione senza che nel frattempo sia intervenuto il pagamento da parte dell'impresa garantita, - il Confidi e Federfidi Lombarda provvederanno al pagamento della propria quota di co garanzia .</p> <p>Federfidi Lombarda liquiderà senza indugio la quota di</p>



	riferimento di UCL non appena ricevute le somme relative.
Recuperi	In caso di recupero da insolvenza la Banca è tenuta a rimborsare quota parte al Confidi ed a Federfidi Lombarda che provvederà ad accreditare ad Unioncamere Lombardia quanto di competenza
Trasparenza delle condizioni di costo del credito	Sul sito internet di Regione Lombardia, delle Camere di Commercio e di Federfidi Lombarda saranno resi pubblici i testi delle convenzioni ammesse ai benefici del presente programma e saranno inoltre pubblicati i relativi dati di costo finale
Controllo del Plafond	I dati globali relativi all'utilizzo del plafond saranno inviati mensilmente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia a cura di Federfidi Lombarda



**ACCORDO INTEGRATIVO TRA REGIONE LOMBARDIA,
SISTEMA CAMERALE LOMBARDO E FEDERFIDI PER
FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
LOMBARDE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CONFIDUCIA"**

=====
L'anno 2009 nel mese di il giorno in Milano

T R A

- **Regione Lombardia**
- **Camere di Commercio della Lombardia ed Unioncamere Lombardia di seguito denominato Sistema Camerale Lombardo**.....
- **Federfidi Lombarda** Consorzio Regionale Unitario di 2° Grado tra Confidi Lombardi con sede in Milano, Via Piccinni n... (codice fiscale n.) - in seguito denominata Federfidi - rappresentata dal Sig. nato a il e domiciliato per la carica presso la sede di Federfidi Lombarda

PREMESSO

- che in data 23 febbraio 2009 tra RL, Sistema Camerale Lombardo e Federfidi Lombarda è stato stipulato un accordo finalizzato alla attivazione di un comune intervento di facilitazione di accesso al credito in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria a livello internazionale,
- che, al fine di ulteriormente agevolare l' applicazione



dell'intervento di garanzia, Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo intendono rendere disponibili le specifiche risorse, già destinate all'intervento Confiducia, a diretto supporto di Federfidi Lombarda affinché possa rilasciare proprie co-garanzie con i Confidi di primo grado aderenti (o controgaranzie a favore dei medesimi confidi), supportate dal Fondo Regionale di cui all'accordo sottoscritto il 23 febbraio 2009 che, in base al presente accordo integrativo, ed all'apposito Accordo di Finanziamento, viene erogato a Federfidi in forma di prestito subordinato e dall'intervento camerale di garanzia per l'ammontare già definito di 31M€ che in base al presente Accordo Integrativo viene rilasciato a favore di Federfidi Lombarda a copertura delle perdite riscontrate sul portafoglio Confiducia; .

Tutto ciò premesso e considerato, tra Regione Lombardia, il Sistema Camerale Lombardo e Federfidi Lombarda

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo

Art. 2

Obiettivo dell'intervento

Ferme restando le obbligazioni rivenienti dalle operazioni di garanzia già rilasciate, Regione Lombardia ed il Sistema Camerale Lombardo, si propongono l'ulteriore sviluppo dell'intervento di garanzia a favore delle PMI Lombarde di cui



al progetto "Confiducia"

Art. 3

Risorse disponibili

L'impegno di garanzia già assunto da Regione Lombardia per un ammontare complessivo di € 20.000.000, in forza della deliberazione GR, n° 8960 dell'11 febbraio 2009 viene trasformato in finanziamento subordinato a favore di Federfidi Lombardia e da questa destinato unitamente alle risorse Camerali ad operazioni di co garanzia o controgaranzia ai Confidi di primo grado, soci di Federfidi Lombardia.

L'impegno di garanzia già assunto dal Sistema Camerale Lombardo che ammonta complessivamente ad € 31.000.000 viene destinato a garantire, unitamente e proporzionalmente alle risorse di Regione Lombardia concesse a Federfidi Lombardia a titolo di finanziamento subordinato, le perdite di Federfidi Lombardia sul portafoglio di crediti costruito nell'ambito della operazione Confiducia.

Il fondo camerale, costituito dagli apporti delle singole Camere di Commercio nella misura di seguito indicata, garantirà le perdite indipendentemente dalla loro origine territoriale, entro il limite complessivo di € 31.000.000.

Provincia	Risorse Camerale




Bergamo	4.540.000
Brescia	5.367.000
Como	1.060.000
Cremona	541.000
Lecco	791.000
Lodi	590.000
Mantova	1.055.000
Milano	10.450.000
Monza	1.161.000
Pavia	1.351.000
Sondrio	487.000
Varese	3.607.000
TOTALE	31.000.000

Art. 4

Garanzia e plafond

In relazione alla nuova modalità di intervento di Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, la garanzia è rilasciata nella misura del 70% dell'importo del finanziamento a favore delle banche finanziatrici e nell'interesse delle imprese, attraverso co-garanzia del Confidi per una quota del 25% del finanziamento e per il restante 45% del finanziamento da co-garanzia di Federfidi Lombarda. In alternativa il Confidi potrà rilasciare garanzia per l'ammontare complessivo del 70% a-



vendo ricevuto controgaranzia di Federfidi Lombarda per il 45%. La quota del 45% sarà coperta dalle risorse patrimoniali proprie di Federfidi Lombarda appositamente supportate dal finanziamento subordinato di Regione Lombardia dell'importo di 20 M€ e da garanzia del Sistema camerale lombardo, sul portafoglio garantito, nel limite di 31M€.

Ciascuna perdita per la quale Federfidi Lombarda subisca escussione verrà attribuita per il 39% sul patrimonio di Federfidi Lombarda integrato dal prestito subordinato e per il 61% coperto dal Sistema camerale lombardo in denaro.

Pur considerando il fondo camerale come unico fondo regionale, Federfidi Lombarda avrà cura di determinare un plafond massimo di finanziamenti per ciascuna provincia, sulla base degli importi indicati al precedente art. 3.

Fermo resta il plafond massimo dei finanziamenti attivabili pari a circa € 1.600.000.000, così come previsto nell'accordo sottoscritto il 23 febbraio 2009.

Art. 5

Dati tecnici del progetto

Le caratteristiche tecniche dell'aggiornamento al progetto "Confiducia" sono riportate nella Scheda Prodotto (Allegato A) che fa parte integrante del presente atto.

Art. 6

Utilizzo dei fondi di garanzia



Al verificarsi dell'insolvenza si attiveranno le procedure previste delle convenzioni bancarie in essere tra la banca, i Confidi e con Federfidi Lombarda.

La banca escuterà il Confidi nella misura del 25% (o per il 70% in caso di copertura totale da parte del confidi che agisce con controgaranzia Federfidi Lombarda) dell'importo insoluto, per capitale interessi e spese.

La Banca, se l'operazione è co-garantita da Federfidi Lombarda, inoltre escuterà Federfidi Lombarda nella misura della propria quota di rischio assunta a valere sul proprio patrimonio integrato dal prestito subordinato da Regione Lombardia.

Federfidi Lombarda, non appena in possesso della quota di garanzia rilasciata con mandato di rappresentanza da parte del Sistema camerale lombardo, provvederà senza indugio a pagare la Banca entro sessanta giorni.

Federfidi Lombarda autorizzerà l'escussione bancaria previa la verifica dei criteri e parametri di concessione della garanzia, indicati nella scheda prodotto.

Qualora si riscontrasse la presenza, anche solo di una delle condizioni ostative per il rilascio della garanzia, indicate nella scheda prodotto, non si procederà al pagamento di insolvenza per la quota di rischio a carico di Federfidi Lombarda e Sistema Camerale Lombardo (45%).

In caso di positivo esperimento delle procedure giudiziali e stragiudiziali volte al recupero parziale o totale delle insolvenze, la Banca è tenuta a rimborsare la quota parte al Confidi ed



a Federfidi Lombarda, che provvederà ad accreditare ad Unioncamere Lombardia quanto di competenza del Sistema camerale lombardo.

Art. 7

Obblighi

Fermi restano gli obblighi assunti da Federfidi Lombarda e le disposizioni di cui all'Accordo sottoscritto il 23 febbraio 2009 ed in particolare quelli di cui all'art 6 secondo capoverso, art 8, artt.9, 10 e 11.

Milano, .. luglio 2009

REGIONE LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI.....

UNIONCAMERE LOMBARDIA

FEDERFIDI LOMBARDA



ACCORDO DI FINANZIAMENTO SUBORDINATO

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via codice fiscale
rappresentata da

e

FEDERFIDI LOMBARDA Società consortile a r.l., con sede in Milano, via , iscritta al
Registro delle Imprese al n., cod. fisc. e P.IVA n.in persona del
....., a quanto infra autorizzato (d'ora in avanti anche Federfidi)

Premesso che

- a. con deliberazione GR N° ... del
- b. con deliberazione n. del la Giunta Regionale ha
- c. con deliberazione n. del la Giunta Regionale ha
- d. in data tra RL, FFL e UCL è stato stipulato un accordo per la realizzazione di un intervento di facilitazione di accesso al credito, denominato CONFIDUCIA, mediante il rilascio di garanzie a favore delle PMI lombarde congiuntamente con i Confidi di primo grado Soci di Federfidi

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1.1 La Regione Lombardia concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente accordo, a Federfidi, che a tal titolo accetta un finanziamento dell'importo massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) che sarà erogato con le seguenti modalità:

- euro entro il
- euro entro il
- euro entro il

Art. 2

Finalità del finanziamento

2.1 Il finanziamento di cui al presente accordo viene concesso dalla Regione Lombardia a Federfidi allo scopo, posto anche nell'interesse della Regione Lombardia, di utilizzarlo in via prioritaria per dare attuazione e sviluppo all'intervento denominato CONFIDUCIA di cui alle deliberazioni citate in premessa e nell'accordo del 23 febbraio 2009 e sue successive modifiche, coerentemente con gli obiettivi strategici esplicitati nei documenti di programmazione regionale di Regione Lombardia.

Federfidi pertanto, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti richiamati nelle premesse e nei provvedimenti e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2.2 Federfidi, nell'ambito della gestione operativa del finanziamento, applica le disposizioni rivenienti dalle previsioni recate nella Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, e successive



aggiornamenti, e in generale dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente. In caso di contrasto con le disposizioni del regolamento, le parti si impegnano a modificare lo stesso ferma restando, nelle more, la prevalenza delle disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza.

Art. 3

Obblighi di Federfidi Lombarda

3.1 Federfidi in particolare è obbligata a quanto segue:

1. a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti richiamata nello stesso regolamento;
2. trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, alla Regione Lombardia il Rendiconto della linea di intervento CONFIDUCIA (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni ed insolvenze) alla data del 31 dicembre precedente.

Federfidi Lombarda trasmette inoltre trimestralmente alla Regione Lombardia:

- a. l'elenco delle operazioni attivate con le risorse del finanziamento;
 - b. l'elenco degli incagli e delle sofferenze;
 - c. l'elenco dei pagamenti effettuati e delle somme eventualmente recuperate;
 - d. la situazione delle disponibilità del finanziamento stesso;
3. fornire qualsiasi altra documentazione su richiesta della Regione Lombardia o terzo autorizzato ai fini del monitoraggio, controllo e valutazione dell'intervento;
4. garantire il rispetto della separatezza delle funzioni di gestione da quelle di pagamento e controllo, che devono essere affidate a soggetti con responsabilità chiaramente distinte e inseriti in aree indipendenti all'interno della struttura di Federfidi Lombarda.

Art. 4

Determinazione della remunerazione del finanziamento.

4.1 Sulle consistenze al 30 (trenta) giugno ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi al tasso nominale pari al tasso previsto per le emissioni semestrali dei Buoni Ordinari del Tesoro rilevate nei mesi di giugno e dicembre per gli interessi da accreditarsi per il semestre successivo. L'eventuale revisione del tasso fissato dal presente accordo può avvenire mediante scambio di corrispondenza nell'ambito delle eventuali direttive della Giunta regionale.

4.2 Gli interessi come sopra determinati sono capitalizzati ed accreditati alle giacenze derivanti dal finanziamento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

4.3 Gli interessi generati a norma dei precedenti punti 4.1 e 4.2 sono utilizzati per le stesse finalità, a favore delle pmi.

Art. 5

Durata dell'accordo

5.1 L'accordo di finanziamento decorre dalla data di sottoscrizione e ha scadenza il 31 dicembre 2019; il finanziamento sarà rimborsato, in misura parziale o totale, a richiesta di Regione Lombardia, il 1° gennaio 2020.

Art. 6

Restituzione del capitale.

6.1 La somma da restituire sarà costituita dall'importo del finanziamento originario complessivo maggiorato della remunerazione di cui al precedente art. 4 ed eventualmente diminuito secondo quanto previsto dal successivo art. 8, salvo comunque quanto previsto al successivo art. 7.

6.2 Decorsi cinque anni dalla erogazione dei versamenti del finanziamento, Federfidi potrà rimborsare anticipatamente lo stesso, in una o più soluzioni, previo il nulla osta della Banca d'Italia



nel rispetto delle previsioni recate nella Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo aggiornamento del 9 luglio 2007 e della normativa di vigilanza pro tempore vigente.

6.3 Fermo quanto previsto al precedente punto 6.1, Federfidi dovrà altresì restituire alla Regione Lombardia le eventuali somme successivamente recuperate a seguito della escussione delle controgaranzie e garanzie assunte a fronte dei finanziamenti garantiti da Federfidi a valere sul presente Accordo.

Art. 7

Clausola di subordinazione.

7.1 Resta espressamente inteso tra le parti che in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Federfidi le somme erogate con il finanziamento saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Art. 8

Assorbimento delle perdite.

8.1 Le parti espressamente convengono – fermo restando in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Federfidi la piena valenza del vincolo di subordinazione di cui al precedente articolo 7 - che l'importo del debito di Federfidi a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto, ai fini dell'obbligo di restituzione di cui al precedente art. 6, in misura pari alle perdite subite dall'escussione delle garanzie concesse con le risorse rivenienti dal finanziamento medesimo.

8.2 Federfidi è obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del precedente punto 8.1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

Art. 9

Rimborso delle spese.

9.1 al fine di remunerare gli oneri di gestione ed amministrativi delle operazioni di garanzia a valere sulle risorse derivanti dal finanziamento, Federfidi si impegna ad applicare commissioni a carico dei soggetti garantiti nella misura minima possibile e precisamente pari a un massimo dell'1% del finanziamento.

Art. 10

Contabilità separata.


10.1 Federfidi è obbligata a gestire le somme a disposizione rivenienti dal finanziamento con contabilità analitica e separata e con obbligo di appostazione specifica nel bilancio d'esercizio, anche al fine di consentire alla Regione Lombardia di eseguire le verifiche e controlli previsti nel precedente art. 3.

Art. 11

Inadempimenti di Federfidi.

11.1 La Regione Lombardia, in caso di gravi inadempimenti di Federfidi agli obblighi previsti dal presente accordo di finanziamento, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione dello stesso accordo, fermi restando il vincolo di subordinazione di cui al precedente art. 7 e il previo nulla osta della Banca d'Italia al rimborso anticipato del finanziamento di cui al precedente art. 6, riservandosi altresì il diritto di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza dei suddetti inadempimenti.

Art. 12



Riservatezza.

12.1 Le parti rimangono Titolari autonomi del Trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/2003 (privacy). Qualora le parti venissero a conoscenza, sia a causa dell'adempimento o realizzazione del presente accordo sia occasionalmente, di dati identificati dal decreto legislativo sopra indicato come oggetto di trattamento, ciascuna garantisce l'applicazione delle norme sopra richiamate.

Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 13**Foro competente.**

13.1 Per qualsiasi controversia inerente il presente accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 14**Registrazione.**

14.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, DPR 26/4/86 n. 131.

